Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2912

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2011

Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di inasprimento delle pene ed esclusione dell'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena per reati concernenti l'evasione e l'elusione fiscale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Debellare l'evasione fiscale costituisce una priorità fondamentale per qualunque intervento strutturale di risanamento economico e fiscale del nostro Paese. Il delitto fiscale determina, infatti, la riduzione del gettito, generando problemi nel bilancio dello Stato ed indirizzando il prelievo sulle basi imponibili meno sottraibili alla tassazione (ad esempio il lavoro dipendente); tende a produrre disparità di trattamento tra soggetti con uguale capacità contributiva (iniquità orizzontale), minando gli elementi di coesione all'interno della collettività; introduce distorsioni tra gli operatori economici, alterando le condizioni di concorrenza sui mercati, con riflessi negativi sull'efficienza del sistema nel suo complesso.

L'evasione deriva principalmente da comportamenti opportunistici: di fronte all'obbligo del pagamento delle imposte, l'individuo valuta la strategia ottimale da tenere sulla base dell'ammontare dell'imposta dovuta – a sua volta dipendente dal livello del reddito e delle aliquote – della sua propensione al rischio, della probabilità di subire un controllo e dell'ammontare delle sanzioni previste. L'evasione risente dunque anche del livello di effettività della capacità di accertamento dell'amministrazione pubblica, ancora ampiamente insufficiente, delle modalità con cui l'accertamento viene realizzato e, non ultimo, della percezione di un rischio concreto di punibilità.

È del tutto evidente che, nell'ambito della individuazione strategica per un efficace contrasto all'evasione, l'inasprimento delle pene non possa avere efficacia dissuasiva rilevante se non accompagnato da una azione costante dell'amministrazione fiscale, rivolta principalmente ad indurre i contribuente a presentare dichiarazioni reddituali congrue. É dovere delle amministrazioni pubbliche, infatti, rilevare la formazione dei flussi di reddito, anche con strumenti non vessatori, che assicurino un adeguato e sistematico controllo. Risulta, tuttavia, opportuno, che il contrasto all'evasione fiscale sia commisurato alle caratteristiche del fenomeno e, segnatamente, investa anche il sistema normativo penale tributario.

Il presente disegno di legge interviene, quindi, su quattro principali aspetti: l'innalzamento delle pene edittali per i delitti tributari, il drastico abbassamento delle soglie di imposta evase da cui scatta l'applicazione delle sanzioni penali, la esclusione della possibilità di applicazione del cosiddetto «patteggiamento» e della sospensione condizionale della pena salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, nonché la inapplicabilità della l'istituto della sospensione condizionale della pena ai delitti tributari nel caso in cui l'imposta evasa o non versata sia superiore a trecentomila euro.

L'articolo 2, comma 36-*vicies semel,* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pur avendo abbassato le soglie di imposta evasa da cui scatta l'applicazione delle sanzioni penali, non ha incrementato alcuna pena edittale. Con riferimento, inoltre, alla sospensione condizionale della pena, esso – ai sensi di una modifica normativa introdotta in Senato con maxiemendamento governativo in Assemblea – dispone che l'articolo 163 del codice penale non trovi applicazione soltanto nei casi in cui ricorrono – congiuntamente – entrambe le seguenti condizioni:

a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;

b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.

L'inserimento del rapporto con il fatturato, in aggiunta ad una soglia ancora eccessivamente elevata, crea una incomprensibile ed irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che evadono la stessa cifra (superiore a 3 milioni di euro), con le stesse tecniche, ma che rappresenta una differente frazione dei rispettivi volumi d'affari. In altri termini, la previsione congiunta delle due condizioni mitiga la posizione dei soggetti evasori che hanno un maggior volume di affari. Essi, infatti, potranno avvalersi della sospensione condizionale della pena, pur nel caso in cui sottraggano all'erario somme considerevolmente superiori a 3 milioni di euro, in conseguenza della previsione del tetto del 30 per cento del volume di affari.

Per quanto concerne l'illustrazione del presente disegno di legge, l'articolo 1 dispone una serie di modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA. Segnatamente, vengono apportate le seguenti modifiche al summenzionato decreto legislativo:

– all'articolo 2 viene incrementata la pena edittale da tre a otto anni (invece che da un anno e sei mesi ad otto anni) per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi (lettera *a)*, comma 1, articolo 1 del disegno di legge);

– all'articolo 3 *(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)* è stabilita la pena da tre a otto anni per i soggetti che sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie si avvalgono di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento. Viene altresì ridotta la soglia relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione che fa scattare la sanzione penale: dal 5 al 3 per cento degli elementi attivi e dal milione di euro a 350.000 euro (lettera *b)*);

– all'articolo 4 *(Dichiarazione infedele)* oltre al summenzionato aumento di pena, le suddette soglie vengono ridotte dal 10 al 5 per cento, e da 2 milioni di euro a 600.000 euro (lettera *c)*);

– all'articolo 5 *(Omessa dichiarazione)* è previsto l'incremento della sanzione penale da due a cinque anni di reclusione (invece che da uno a tre) (lettera *d)*);

– all'articolo 8 *(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)* viene aumentata la pena da tre a otto anni di reclusione (invece che da un anno e sei mesi a sei) (lettera *e)*);

– all'articolo 10 *(Occultamento o distruzione di documenti contabili),* all'articolo 10-*bis (Omesso versamento di ritenute certificate),* all'articolo 10-*ter (Omesso versamento di IVA)* ed all'articolo 11 *(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)* vengono previsti analoghi aumenti di pena (lettere *f), g)* e *h)*);

– all'articolo 12 *(Pene accessorie)* si stabilisce che la condanna per taluno dei delitti fiscali importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a dieci anni, in luogo di un anno e non superiore a tre anni (lettera *i)*, numero 1));

– all'articolo 12 è altresì sostituito il comma 2-*bis*, introdotto dalla citata legge 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo, da un lato, che per i delitti tributari l'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena, di cui all'articolo 163 del codice penale, sia subordinato al pagamento del debito tributario; dall'altro si dispone in ogni caso l'inapplicabilità dell'istituto della sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a 300.000 euro (lettera *i)*, numero 2));

– all'articolo 12 si introduce, inoltre, il comma 2-*ter* nel quale si prevede la applicabilità dell'istituto della confisca dei beni de-

rivanti dalla commissione dei delitti fiscali (lettera *i)*, numero 3));

– all'articolo 13 si esclude, coerentemente con quanto disposto in ordine alla sospensione condizionale della pena, la applicabilità del cosiddetto «patteggiamento» per i reati previsti dal decreto legislativo stesso, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a 100.000 euro (lettera *l)*).

L'articolo 2 del disegno di legge dispone che le maggiori entrate derivanti dalla applicazione della presente legge, al netto di quelle necessarie al mantenimento degli impegni comunitari in materia di bilancio e riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Per i motivi dettagliatamente esposti nella presente relazione è auspicabile, quindi, un rapido e celere esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni»;

2) alla lettera *b),* le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tre per cento» e le parole: «euro un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro trecentocinquantamila»;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento» e le parole: «euro due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro seicentomila»;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da due a cinque anni»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

f) all'articolo 10, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

g) all'articolo 10-*bis*, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a tre anni»;

h) all'articolo 11:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni» e al secondo periodo, le parole: «da un anno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni» e al secondo periodo, le parole: «da un anno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

i) all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole: «non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci anni»;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto l'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale è subordinato al pagamento del debito tributario. In ogni caso non si applica la sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro trecentomila»;

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*ter*. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale»;

l) all'articolo 13, al comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso non si applica l'articolo 444 del codice di procedura penale qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro centomila».

Art. 2.

(Assegnazione delle maggiori entrate)

1. Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, al netto di quelle destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00